

COMUNE DI VALGANNA

PROVINCIA DI VARESE

## Estratto dal registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale

N. .... del Registro delle Deliberazioni  
N. .... di Prot.

OGGETTO: ADozione REGOLAMENTO DISCIPLINANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SISIDICI,

## ED AUSILI FINANZIARI NONCHE' PER L'ATTRIBUZIONE DI

L'anno mille novemila Novantuno addì ventisei  
del mese di febbraio alle ore 21, nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica

## Risultato:

			Presenti	Assenti	U' d'ordine
1	PASINTI Cesare		x		
2	PIZZI Mauro		x		
3	DESIDERIO Vittorio		x		
4	DE GRANDI Natale Fausto		x		
5	MANZONI Marco		x		
6	CECCHETTI Mario F.		x		
7	BONETTI Daniele		x		
8	DE GRANDI Gemolo		x		
9	CAROFALO Giuseppe			x	
10	COPPA-ZUCCARI Stefano			x	
11	PERUCHETTI Massimo			x	
12	MASOLINI Franco			x	
13	DUCA Domenico			x	
14	CERVINI Alberto			x	
15	SABAINI Paolo			x	
Total N.					
14					
1					

deliberazione di C.C. n. 11 del 26/2/1991

Oggetto: ADOZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI NONCHE' PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che, a norma dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, occorre predeterminare i criteri e le modalità da seguire nella concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonchè nell'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

Presa visione ed esaminato lo schema di regolamento che viene proposto per la disciplina dei criteri e modalità di quanto indicato in oggetto;

Ritenuto tale regolamento idoneo a disciplinare compiutamente la materia di cui trattasi;

Con votazione unanime e parere favorevole del Segretario comunale, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990;

**D E L I B E R A**

Approvare l'allegato Regolamento disciplinante i criteri e le modalità da seguire nella concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonchè nell'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, composto di tredici pagine.

§ § § §



COMUNE DI VALGANNA

PROVINCIA DI VARESE

CRITERI E MODALITÀ PER  
LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,  
CONTRIBUTI, SUSSIDI  
ED AUSILI FINANZIARI  
NONCHÈ PER LA ATTRIBUZIONE  
DI VANTAGGI ECONOMICI

(Art. 12, Legge 7 agosto 1990 n. 241)

# INDICE

	pag.
<b>Cap. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE</b>	3
<b>Cap. 2 - SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALI, RICREATIVE, ARTISTICHE, SPORTIVE E DI PROMOZIONE DELLA OCCUPAZIONE LOCALE.</b>	
2.1. Destinatari dell'intervento	3
2.2. Tipologia e modalità dell'intervento	3
2.3. Interventi ordinari	3
2.4. Interventi straordinari	3
2.5. Utilizzo di immobili, strutture o beni	4
	5
<b>Cap. 3 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO</b>	
3.1. Assistenza economica di "minimo vitale"	6
3.2. Tipologia e modalità dell'intervento	6
3.3. Entità dell'intervento	6
3.4. Procedimento per la ammissione al contributo di assistenza economica "minimo vitale"	7
3.5. Interventi straordinari a favore di soggetti in stato di bisogno	8
	9
<b>Cap. 4 - PARTICOLARI CASI DI INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO</b>	
4.1. Aventi diritto	10
4.2. Motivi di esclusione	10
4.3. Tipologia e modalità dell'intervento	10
<b>Cap. 5 - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTI, CONVITTE FREQUENZA ASILINIDO</b>	11
<b>Cap. 6 - CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E BISOGNI</b>	
6.1. Aventi diritto	11
6.2. Tipologia e modalità dell'intervento	11
<b>Cap. 7 - INTERVENTI PER LA LOTTA ALLA TOSSICODIPENDENZA</b>	
7.1. Contributi ad Enti	12
7.2. Contributi a privati	12
<b>Cap. 8 - SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE</b>	13
<b>Cap. 9 - NORMA TRANSITORIA</b>	13



## OGGETTO DELLA CONCESSIONE

**SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALI,  
RICREATIVE, ARTISTICHE, SPORTIVE E DI PROMOZIONE  
DELLA OCCUPAZIONE LOCALE**

## 2.1. Destinatari dell'intervento

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, rierreativo o sportivo della comunità locale nonché gli organismi o Enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazioni locali.

## 2.2 Tipologia e modalità dell'intervento

Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.

### 2.3. Interventi ordinari

Gli interventi ordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro a tempo indeterminato e sino a revoca, con frequenza annuale, a sostegno della attività ordinaria dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'esercizio successivo e sarà corredata, a pena di esclusione, da copia semplice dello statuto e atto costitutivo dell'Ente richiedente nonché dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi. Gli organi collegiali dell'Ente od Associazione richiedente debbono avere la maggioranza dei componenti che siano residenti in questo Comune.

Sono esentate dall'obbligo di presentazione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo le Associazioni a livello nazionale.

Il Comune di Montebelluna, dopo la approvazione del bilancio, il piano di riparto delle somme stanzzate nei relativi capitoli quali contributi ordinari.

Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta Comunale tenendo conto:

- a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- b) del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;
- c) della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.

I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti.

Il piano di riparto contenente la individuazione degli assegnatari e delle entità del contributo a ciascuno assegnato, viene comunicato a tutti i richiedenti.

I contributi ordinari assegnati saranno erogati tramite Tesoriere comunale, a mezzo mandato da emettersi in due rate uguali delle quali la prima entro il 31 marzo e la seconda entro il 30 ottobre dell'anno di riferimento.

#### 2.4. Interventi straordinari


Gli interventi straordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro una – tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata alla Amministrazione comunale almeno tre mesi prima dello svolgimento della iniziativa e dovrà essere corredata:

- a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente o Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale;
- b) da una dettagliata previsione di spesa con la indicazione delle risorse con le quali l'Ente richiedente intende farvi fronte.

La Giunta Comunale deciderà entro 30 giorni sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziate nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.

In caso di più richieste, la Giunta Comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto.



L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o ricreativo che richiedano l'intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali, cinema all'aperto ecc.) la assegnazione del contributo straordinario potrà essere proposta dall'Assessore comunale competente.

La proposta sarà valutata con i criteri di cui al punto precedente.

## 2.5. Utilizzo di immobili, strutture o beni

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro avveni fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per la assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

Il Comune può erogare sovvenzioni a Enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili registrati da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale della attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.

## INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

## 3.1. Assistenza economica di "minimo vitale",

*Destinatari dell'intervento*

Possono essere assistiti tutti i cittadini residenti nel Comune e specificatamente:

- anziani
- inabili
- persone o nuclei "a rischio"
- cittadini singoli o nuclei familiari appartenenti alle categorie di cui all'art. 23 del DPR n. 616/77
- vedove o persone assimilabili, con figli minori di 15 anni a carico (18 anni se studenti).

*Motivi di esclusione.*

- Reddito superiore al minimo vitale: Riferito alla pensione sociale
- proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso) o di beni mobili registrati che non siano strumento di lavoro;
- esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 del Codice Civile modificato dall'art. 168 della Legge n. 151/75) e che di fatto vi provvedano;
- ricovero presso Enti o Case di cura o famiglie (quando vengono meno le cause).

L'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti Codice Civile ed in grado di provvedere esclude di norma dalla fruizione degli interventi economici sia di carattere continuativo che straordinario.

In tal caso il Sindaco ha l'obbligo di convocare tali persone ed informarle dei rispettivi obblighi di legge.

Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento, pur in condizioni di provvedervi, si rifiutino o ritardino il proprio intervento, il Comune è autorizzato ad attivare la procedura per la esecuzione coattiva dell'obbligo da parte dei soggetti di cui sopra.

Nelle more della procedura predetta l'intervento è assicurato provisoriamente dal Comune

con facoltà di rivalsa sui soggetti obbligati.

## 3.2. Tipologia e modalità dell'intervento

Contributi mensili erogati con il criterio del "minimo vitale" ad integrazione del reddito.

L'intervento ordinario consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato la integrazione del reddito percepito qualora questi non raggiunga il cosiddetto "minimo vitale".

Qualora si verifichi che il soggetto non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita propria e dei familiari a carico, l'assegno mensile può essere sostituito da:

- pagamento diretto di fatture o bollette di fatturazione dei consumi di rete (gas, acqua, Enel ecc.), di costi di negozi di generi alimentari, canone di affitto ecc..

- G 47212  
di resa  
C. \*
- esonero totale o parziale del pagamento della renta posta a carico dell'utente per la fruizione dei servizi.

Il contributo viene concesso a tempo indeterminato e sino a revoca: esso decorre dal mese successivo a quello della decisione assunta dalla Giunta Comunale la quale determina le risorse disponibili ed individua i soggetti o nuclei assegnatari; tale determinazione avrà cadenza annuale successivamente alla approvazione del bilancio preventivo e sarà relazionata alla disponibilità dei relativi stanziamenti.

I termini di decorrenza, in casi particolari ed a discrezione dell'Assessore competente, potranno essere modificati.

Gli assegni di cui sopra saranno pagati dal Tesoriere comunale.

Alle eventuali revoca, sospensioni o qualsiasi altra variazione in ordine all'importo o alle modalità di pagamento provvede la Giunta Comunale con apposito provvedimento.

### 3.3. Entità dell'intervento

L'entità del minimo vitale garantito viene stabilita e aggiornata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Qualora il nucleo familiare assistito sia composto da più persone, il calcolo del minimo vitale è fatto con il metodo "scalare", aggiungendo alla cifra stabilita per il capo famiglia quote proporzionalmente decrescenti nel modo che segue:

#### a) tabella per la applicazione del "minimo vitale"

capo famiglia importo mensile determinato in misura pari al

decurtata del ..... %; (1)

- 2° membro importo mensile pari all'80% di quello del capo famiglia;
- 3° membro importo mensile pari al 25% di quello del capo famiglia;
- 4° membro importo mensile pari al 25% di quello del capo famiglia;
- 5° membro e successivi importo mensile pari agli assegni familiari.

### 3.4. Procedimento per la ammissione al contributo di assistenza economica "minimo vitale"

#### a) apertura del caso

La apertura del caso avviene su domanda diretta dell'interessato ovvero su domanda indiretta redatta a cura dei servizi sociali territoriali, ecc.

#### b) documentazione richiesta

- La documentazione richiesta è:
  - di tipo anagrafico:
    - studio di famiglia da acquisire d'ufficio e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti;
- di tipo economico:
  - buste paga o certificati di pensione o cedolino per le pensioni ENPAS e rendite INAIL;
  - ricevute di affitto;
  - certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età da lavoro;
  - dichiarazione dei redditi o modulo equivalente.

- Per i bisogni non compresi nel "minimo vitale" oltre alla suddetta documentazione, è richiesto:
  - documentazione delle spese da effettuarsi;
  - cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute per l'accesso a determinati servizi;
  - prescrizioni mediche per particolari necessità (diete, prestazioni varie ecc.)

Ogni utente, inoltre, dovrà presentare dichiarazione circa l'esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti e sulle loro condizioni economiche.

Per i lavoratori autonomi la documentazione economica richiesta consiste nella copia della ultima dichiarazione dei redditi; particolare rilevanza avrà in tal caso la relazione sugli accertamenti indiretti effettuati per la verifica del diritto all'assistenza secondo le modalità che seguono:

#### c) accertamenti

- Per ogni richiesta la Amministrazione del Comune effettuerà due diversi accertamenti:
  - diretto, con visita domiciliare da parte dell'assessore competente;
  - indiretto, ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione fra le dichiarazioni presentate e la condizione sociale che induttivamente si rivelà.

L'accertamento indiretto consiste in:

- acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, anche attraverso l'accesso agli Uffici finanziari;
- accertamento dei redditi immobiliari del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, tramite gli Uffici competenti.

#### d) istruttoria

L'istruttoria delle pratiche prevede:

- esame preliminare della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente;
- accertamento circa le condizioni economiche dei parenti tenuti per legge agli alimenti.



I parenti devono dimostrare la propria impossibilità a provvedere totalmente o parzialmente alla corresponsione degli alimenti;

Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dall'assistenza vengono comunicati agli interessati motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo.

*e) verifiche e controlli*

Su tutti i contributi erogati in forma continuativa il servizio comunale competente effettua verifiche periodiche (che, nel caso di contributi concessi a tempo indeterminato, sono di regola annuali) al fine di accertare la adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente.

**3.5. Interventi straordinari a favore di soggetti in stato di bisogno**

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi: Tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

- copertura di particolari necessità di carattere eccezionale e di natura sanitaria non previste dal Servizio Sanitario Nazionale (terapie particolari, protesti, diete, ricoveri in particolari strutture sanitarie lontane dalla residenza);
- interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano diverse improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
- sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
- consentire forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza, riscaldamento ecc.);
- coperture di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.

L'assegnazione del contributo straordinario è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, sentito l'Assessore ai servizi sociali, sulla base di motivata proposta. È inoltre prevista l'erogazione di sussidi straordinari ed urgenti fino all'importo massimo di £. 50.000 ciascuno, mediante ordinativi di pagamento all'Economia comunale, su motivata iniziativa del Sindaco. ■ ■ dell'Assessore competente.

Cap. 4  
**PARTICOLARI CASI DI INTERVENTI A FAVORE  
DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO**

*Ricovero anziani o handicappati bisognosi.*

Il Comune può intervenire nei casi di necessità di ricovero di anziani o handicappati mediante pagamento totale ovvero integrazione delle rette di ricovero in case di cura o di riposo nei limiti delle risorse disponibili.

**4.1. Aventi diritto**

Hanno diritto a richiedere l'intervento del Comune gli anziani o handicappati il cui reddito accertato non consente il pagamento totale o parziale delle rette di ricovero in case di cura o di riposo.

**4.2. Motivi di esclusione**

Sono esclusi dal beneficio i soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento delle rette di ricovero ovvero esistono soggetti obbligati al mantenimento il cui reddito sia sufficiente ad assicurare la prestazione economica di cui sopra.

**4.3. Tipologia e modalità dell'intervento**

L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo della retta di ricovero in caso di cura o di riposo. Il pagamento può essere integrale o parziale ad integrazione delle accertate possibilità economiche del soggetto interessato o degli obbligati al mantenimento. L'intervento del Comune assume carattere continuativo e fino a revoca ed è attuato mediante liquidazione delle relative somme su fattura emessa direttamente dall'Ente di ricovero al Comune.

In caso di intervento parziale, la fattura dovrà riguardare la somma effettivamente posta a carico del Comune.

La Giunta Comunale,

determina

- caso per caso l'entità dell'intervento a carico del Comune in relazione
  - all'ammontare della retta di ricovero;
  - alle disponibilità finanziarie del richiedente (pensione, rendita, assegno accompagnamento ecc.);
  - alla necessità di assicurare al ricoverato per le sue minute spese una disponibilità economica giornaliera.
- La misura della disponibilità economica giornaliera viene preliminarmente determinata per tutti i casi di ricovero, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, sostituzione comunale di assistenza ove istituita. Detto importo è periodicamente aggiornabile.

Cap. 5

**CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO  
MINORI IN ISTITUTI, CONVITTI E FREQUENZA ASILI NIDO  
sulle materie**

Il Comune può intervenire in casi di necessità di ricovero in istituti, convitti e frequenza asili nido, scuole materne

L'intervento del Comune è effettuato nei limiti delle risorse disponibili.

L'intervento è disposto sulla base della seguente documentazione:

- relazione del ~~ser~~ assessore competente e attestante la necessità del ricovero e la situazione socio economica della famiglia del minore;
- documentazione sanitaria, ove necessario, attestante la necessità del ricovero;
- situazione dei redditi del nucleo familiare.

L'intervento del Comune consiste nel pagamento totale o parziale della retta di ricovero del minore in istituto.

Il pagamento parziale avviene ad integrazione delle accertate possibilità economiche della famiglia del minore.

La Giunta Comunale dispone la assegnazione del contributo con proprio provvedimento motivato e tenendo conto della situazione socio economico familiare del soggetto interessato nonché dei redditi accertati e delle risorse disponibili.

Cap. 6

**CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE  
AGLI ANZIANI E BISOGNOSI**

Il Comune può, per particolari casi di bisogno, intervenire mediante esenzioni o agevolazioni sul costo del servizio di assistenza domiciliare.

**6.1. Aventi diritto**

Hanno diritto a richiedere l'intervento del Comune gli anziani, ammalati, handicappati, residenti il cui reddito accertato non consente il pagamento in tutto o in parte dell'importo stabilito per il servizio prestato.

**6.2. Tipologia e modalità dell'intervento**

L'intervento del Comune consiste nella esenzione totale o parziale dal pagamento dell'importo di cui sopra in relazione alle accertate disponibilità economiche dell'interessato o degli obbligati al mantenimento.

L'intervento del Comune ha carattere continuativo e fino a revoca ed è concesso sulla base

della seguente documentazione:

- anagrafica: stato di famiglia acquisito d'ufficio e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti;
- economica: certificato di pensione, rendita, assegno di accompagnamento ecc;
- sanitaria: laddove è necessario dimostrare lo stato di necessità dovuto a malattia, occorre presentare idonea certificazione sanitaria;
- accertamento da parte degli uffici competenti sulle capacità economiche del richiedente e/o degli obbligati al mantenimento;
- relazione del **assessore competente** (ente attestante la effettiva necessità dell'intervento e la entità dell'intervento proposto).

Alla concessione dell'esonero totale o parziale provvede la Giunta Comunale, sentita l'assessore competente, la quale dispone la assegnazione sulla base delle istanze o proposte presentate, ~~ma non a cura dell'~~ assessore competente, in relazione alle disponibilità economiche dei richiedenti ed alle risorse stanziate nei relativi capitoli del bilancio comunale.

## INTERVENTI PER LA LOTTA ALLA TOSSICODIPENDENZA

### Cap. 7

Il Comune, in relazione alle risorse disponibili, può intervenire nel settore della lotta alla tossicodipendenza mediante erogazione di contributi a Enti o privati che opera<sup>no</sup> a favore di residenti nel Comune di VALLAIA.

#### 7.1. Contributi ad Enti

Destinatari del contributo sono Enti, associazioni, organizzazioni impegnate nella attività di recupero di tossicodipendenti mediante inserimento in comunità, gruppi di lavoro ecc. Il contributo viene disposto su documentata istanza del rappresentante dell'Ente richiedente dalla quale risulti la natura delle attività svolte dal richiedente medesimo. L'istanza deve essere inoltrata entro il 30 settembre dell'anno precedente per la assegnazione nell'anno successivo. All'istanza dovrà essere allegata una relazione dell'Ufficio assistenza competente con l'indicazione del contributo proposto.

L'istanza dell'Ente può essere sostituita da una proposta dell'Assessore comunale competente. All'assegnazione del contributo provvede la Giunta Comunale con propria deliberazione dopo l'approvazione del bilancio di previsione e sulla base degli stanziamenti assegnati.

#### 7.2. Contributi a privati

Destinatari del contributo sono soggetti privati che sostengono oneri per il recupero di tossicodipendenti in misura superiore alle loro possibilità economiche.

Il contributo viene disposto su documentata istanza del privato richiedente dalla quale risulti l'onere economico sostenuto ed il reddito disponibile.

Alla istanza dovrà essere allegata una relazione dell'Ufficio assistenza competente dalla quale risulti la situazione socio economica del richiedente e la motivata proposta di contributo.



Il contributo a carattere continuativo sarà erogato su apposita periodica relazione del assessore competente.

Alla assegnazione del contributo provvede la Giunta Comunale con propria deliberazione sulla base del reddito accertato del richiedente, delle spese documentate e delle risorse disponibili nel bilancio del Comune.

### Cap. 8 NORMA TRANSITORIA

Per l'anno 1981 e comunque laddove, in sede di prima applicazione non sia possibile l'osservanza dei termini e modalità previsti ai capitoli precedenti, la Giunta Comunale può erogare contributi in deroga agli stessi previa verifica della compatibilità degli interventi con i criteri di cui al presente Regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
(sig. Cesare PASINI)  
F.to 10.11.4


IL CONSIGLIERE ANZIANO  
(dr. Mauro PIZZI)  
F.to M. PIZZI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dott. Antonio CARCURO)  
F.to C. Carcurro

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 27 FEB. 1994 per rimanervi 15 gg. consecutivi. -

Li 27 FEB. 1994



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dott. Antonio CARCURO)  
F.to G. Carcurro

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li 27 FEB. 1994

Viso: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La Sezione di Varese del CONSOB, nella seduta del 4.8.91 si è pronunciato 5232, ha assunto il presente atto senza formulare rilevi.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

p.c.c.

Stampa: 27 FEB. 1994